



Regione Liguria – Giunta Regionale

Atto N° 473-2020 - Seduta N° 3616 - del 05/06/2020 - Numero d'Ordine 6

NP/2020/1370630

Oggetto Disposizioni sul computo delle giornate di caccia esercitate in forma selettiva agli ungulati. Art. 34 comma 6 bis l.r. n. 29/1994.

Struttura Proponente Settore fauna selvatica, caccia e vigilanza venatoria

Tipo Atto Deliberazione

Certificazione delle risultanze dell'esame dell'Atto

Presidente GIOVANNI TOTI - Presidente, partecipanti alla seduta:

Componenti della Giunta		Presenti	Assenti
Giovanni Toti	Presidente della Giunta Regionale	X	
Sonia VIALE	Vicepresidente della Giunta Regionale	X	
Andrea BENVEDUTI	Assessore		X
Giovanni BERRINO	Assessore	X	
Ilaria CAVO	Assessore	X	
Giacomo Raul GIAMPEDRONE	Assessore	X	
Stefano MAI	Assessore		X
Marco SCAJOLA	Assessore	X	
		6	2

Relatore alla Giunta Toti Giovanni

Con l'assistenza del Segretario Generale Pietro Paolo Giampellegrini e del Segretario di Giunta Roberta Rossi

La Giunta Regionale

All'unanimità ha approvato il provvedimento

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A punto 1 sub g

Elementi di corredo all'Atto:

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*);

VISTA la legge 2 dicembre 2005, n. 248 (*Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30/09/2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria*), ed in particolare l'articolo 11 quaterdecies, comma 5 del D.L.;

VISTA la legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (*Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio*), con particolare riferimento agli artt. 34 (Specie cacciabili e periodi di attività venatoria. Calendario venatorio) e 35 (Prelievo venatorio del cinghiale e degli altri ungulati);

VISTO il regolamento regionale 12 aprile 2016, n. 3, *Regolamento per la caccia di selezione agli ungulati, ai sensi dell'articolo 35 della l.r. 29/94 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)*, con particolare riferimento agli articoli 6 (Piano di prelievo) e 7 (Periodi di caccia);

VISTA la legge regionale 19 maggio 2020, n. 9 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale) con particolare riferimento all'articolo 2, comma 3, che ha inserito il comma 6 bis nell'articolo 34 della l.r. n. 29/1994;

RILEVATO che il comma 6 bis così introdotto dispone che, acquisito il parere di cui all'articolo 11 quaterdecies, comma 5, del D.L. n. 203/2005, la Regione possa stabilire che le giornate di caccia esercitate in forma selettiva agli ungulati non rientrino nel computo di quelle settimanali e annuali;

ATTESO che il richiamato art. 11 quaterdecies del D.L. n. 203/2005, prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica o, se istituiti, degli istituti regionali, possano, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge n. 157/92;

ATTESO che l'art 35 comma 8 della l.r. n. 29/1994 ha stabilito i periodi per la caccia di selezione degli ungulati conformandosi a tali pareri, nonché al successivo documento tecnico pubblicato dall'ISPRA "Linee guida per la gestione degli Ungulati";

DATO ATTO che per ogni piano di prelievo, articolato per sesso e classi d'età, proposto dagli Ambiti Territoriali di Caccia o dai Comprensori Alpini, la Regione Liguria chiede all'ISPRA un motivato parere tecnico, secondo quanto previsto dall'art 35 comma 8 della l.r. n. 29/1994 e dall'art. 6 del r.r. n. 3/2016;

OSSERVATO per quanto sopra che la disciplina regionale consente:

- di esercitare il prelievo di selezione nei periodi biologicamente più idonei, fermo restando il quantitativo di capi abbattibili, che è fisso e predeterminato da ciascun piano di prelievo articolato per sesso e classi di età;
- di assolvere annualmente e per ciascun piano di prelievo alla condizione dettata dall'art. 34 comma 6 bis della l.r. n. 29/1994 per quanto riguarda l'acquisizione del parere ISPRA;

VALUTATO inoltre che dall'applicazione dell'articolo 34 comma 6 bis della l.r. n. 29/1994 non discende alcuna pressione venatoria aggiuntiva sulle specie oggetto di caccia di selezione, basata su quantitativi predeterminati di capi abbattibili, consentendo altresì, da parte dei cacciatori di

selezione che praticano anche la caccia al cinghiale in forma collettiva, di contribuire in modo più incisivo al raggiungimento dei contingenti di prelievo previsti per il suide;

RIMARCATA la perdurante esigenza di una gestione efficace delle popolazioni di ungulati della Liguria, alla luce delle criticità che gli stessi provocano, in particolare alle attività agro-silvo-pastorali e alla circolazione veicolare;

CONSIDERATO che sono stati acquisiti dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (oggi ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) i pareri prot. 3039/T-A 29B del 6 aprile 2006 e prot. 7020/T-A26 del 18 febbraio 2009 e, da ultimo, i pareri prot. 12836 del 17 marzo 2020, prot. 13531 e prot. 13532 del 23 marzo 2020, prot. 19371 dell'8 maggio 2020, prot. 20033 e prot. 20059 del 13 maggio 2020, prot. 21604 del 21 maggio 2020;

VALUTATO pertanto che, per effetto della modifica introdotta all'articolo 34 con l'inserimento del comma 6 bis, sia possibile ed opportuno stabilire che le giornate di caccia esercitate agli ungulati in forma selettiva non rientrino nel computo di quelle settimanali ed annuali;

DATO ATTO che resta fermo l'obbligo per il cacciatore di segnare sul tesserino regionale, di cui all'art. 38 della l.r. n. 29/1994, le giornate utilizzate per l'esercizio della caccia di selezione;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Allevamento, Caccia e Pesca, Acquacoltura, Parchi e Biodiversità, Sviluppo dell'Entroterra, Escursionismo e Tempo Libero

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa:

1. di stabilire che, fermo restando l'obbligo generale di annotazione sul tesserino regionale, le giornate di caccia esercitate in forma selettiva agli ungulati da parte dei cacciatori di selezione autorizzati, secondo quanto previsto dal regolamento regionale 12 aprile 2016, n. 3, non rientrano nel computo di quelle settimanali e annuali;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR della Liguria entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

Iter di predisposizione e approvazione del provvedimento

Identificativo atto 2020-AC-277

Compito	Completato da	In sostituzione di	Data di completamento
Approvazione Amministratore proponente	MAI Stefano		05/06/2020 11:26
* Approvazione Direttore generale/Vicedirettore generale (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Piombo Bruno		05/06/2020 11:18
* Approvazione Legittimità	RICCI Gianfranco		05/06/2020 09:23
* Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	VASSALLO Valerio		04/06/2020 17:34
* Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	ARISTARCHI Claudio		04/06/2020 17:19

* La regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto è attestata da ciascun soggetto sopraindicato nell'ambito delle rispettive competenze.

Trasmissione provvedimento:

Sito web della Regione Liguria

Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m. limitatamente ai fini del riconoscimento come atto ufficiale della Regione Liguria

Segretario Generale PIETRO PAOLO GIAMPELLEGRINI